

*“La previsione dell’art. 6 l. 401/1989 secondo cui il Questore può vietare l’accesso agli stadi (senza obbligo di presentazione) in un ufficio di Polizia a seguito di denunce per i reati ivi previsti o per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, non può essere applicata estensivamente sino a ricomprendere l’ipotesi di violenza su persone o cose in occasione in un allenamento di una squadra di calcio, trattandosi di nozione diversa da quella di manifestazione sportiva ed in considerazione dell’incidenza su libertà costituzionali”. Tar Toscana Sez. I, n. 5479/2004.*

La sentenza indicata si ricollega ai presupposti previsti per l’emanazione del divieto di accesso ed è idonea a fare luce su recenti episodi di applicazione della misura per fatti non avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive (si pensi a quanto accaduto di recente a Rimini o Teramo). In primo luogo la sopra specificata pronuncia prende in considerazione un caso di D.A.SPO. comminato a seguito di una segnalazione all’autorità giudiziaria. A tal proposito abbiamo già esaminato, nella precedente news, la necessità di un procedimento penale aperto a carico del diffidato e le problematiche connesse a tale principio per i nuovi casi di applicazione introdotti dal decreto “Amato” e dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (vds il cosiddetto “daspo preventivo” di cui alla legge 401/89 e l’esposizione di striscioni non preventivamente autorizzati); per queste ultime nuove ipotesi, (oltre che per quelle ulteriori non regolate dalla legge 401/1989, come la diffida comminata ai bagarini o ai soggetti che non rispettano il regolamento d’uso degli impianti destinati al gioco del calcio), sempre facendo seguito a quanto già indicato nella precedente news, si riterrebbe necessaria una denuncia penale, in quanto, a prescindere da quanto stabilito dalla giurisprudenza (vds sentenza 3245/05 Consiglio di Stato, Sez. IV; sentenza n. 2826/07, T.A.R. Campania, Sez. V), la misura di interdizione dagli impianti sportivi può essere accompagnata dall’obbligo di firma. In considerazione di ciò, l’assenza di una segnalazione all’autorità giudiziaria cozzerebbe contro lo stesso articolo 13 della Costituzione, il quale statuisce come la libertà personale sia inviolabile e come questa possa essere compressa solo in casi di necessità ed urgenza, che non si ritiene possano ravvisarsi in mancanza del compimento di un reato e di un conseguente procedimento penale aperto a carico dell’interessato. Fatta questa debita premessa, sembra essere comunque al di fuori di ogni dubbio come i comportamenti incriminati debbano essere inscindibilmente ricollegati ad episodi avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive; la diffida non può pertanto essere comminata per episodi che esulano da questo contesto, anche nell’ipotesi di commissione di fattispecie penali; la sentenza in oggetto rende ancora più evidente quanto appena esposto, visto che non si ritiene passibile di D.A.SPO. neppure il tifoso che abbia partecipato ad episodi di violenza in occasione di un semplice allenamento di una squadra di calcio, poiché il mero allenamento non può essere ricompreso nella nozione di manifestazione sportiva. Sulla base di ciò è ancora più evidente come sia al di fuori di ogni logica la diffida applicata per fatti ben più lontani dalla realtà di una manifestazione sportiva (es. manifestazione non autorizzata), di quanto lo sia una semplice seduta di allenamento.

Studio Legale Riccardi

[http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO\\_intro.htm](http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO_intro.htm)